



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C. 1956

Nota di verifica n. 168

14 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1956
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009
Relatore per la Commissione di merito:	Suriano
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro: - la definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da investitori di una Parte contraente (articolo I); - l'applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell'altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo II); - l'applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno	La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame rientra nel quadro di analoghi accordi governativi sulla materia, che l'Italia ha sottoscritto con altri Paesi. In particolare, l'Accordo assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei cittadini del Turkmenistan o degli investitori di Stati terzi. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Gli oneri che potrebbero derivare dagli articoli IV e V sono del tutto remoti ed eventuali in quanto connessi a danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri

favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo III);

- il riconoscimento agli investitori, nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili, di un adeguato indennizzo e comunque di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell'altra Parte contraente o agli investitori di paesi terzi (articolo IV);
- le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l'esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle parti nel territorio dell'altra, nonché le regole per determinare un indennizzo immediato, completo ed effettivo. L'equa indennità dovrà corrispondere all'effettivo valore commerciale dell'investimento immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio, determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. Viene inoltre contemplata una "clausola di retrocessione", ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti (articolo V);
- la garanzia per gli investitori di poter trasferire all'estero – senza indebito ritardo e dopo l'adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli VI e VIII);
- il riconoscimento alla Parte contraente, che abbia effettuato pagamenti all'investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell'investitore (articolo VII);
- l'utilizzo di un Tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole. Si precisa in proposito che le Parti sosterranno ciascuna le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze mentre i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo X);
- le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori

analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V). In tali remote eventualità si farà in ogni caso fronte agli eventuali oneri con apposito provvedimento legislativo.

Infine, la RT evidenzia che gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale di cui agli articoli X e XI si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, dal ricorso al suddetto tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

e Parti Contraenti; se tali controversie non possono essere risolte per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (articolo XI);

- l'applicazione dell'Accordo indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti (articolo XII);
- la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo qualora esse siano previste da un altro Accordo internazionale di cui le Parti Contraenti siano firmatarie ovvero da norme generali di diritto internazionale (articolo XIII);
- che l'Accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente per ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia (articolo XV).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo in esame si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).	La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V): a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Allo stesso modo, si prende atto di quanto evidenziato in merito al ricorso al tribunale arbitrale (articoli X e XI) dalla RT, in base alla quale ove dal ricorso a tale tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

Non si hanno quindi osservazioni da formulare.